| COMUNE DI PADOVA<br>SETTORE MOBILITA' E TRAFFICO | COMUNE DI PADOVA<br>Protocollo generale: USCITA<br>0084362 — 27.03.2009<br>Classificazione: 2009 - 6.7<br>UOR: Settore Mobilit e Traffico<br>cc: | REGISTRO ORDINANZE<br>N° 190 del 27 MAR 2009 |
|---|---|---|

**OGGETTO:** Istituzione della Zona a Traffico Limitato nel comparto viario di via Mortise.
**ORDINANZA DIRIGENZIALE**

## IL DIRIGENTE CAPO SETTORE

**CONSIDERATO** che:

- nel comparto viario di via Mortise, in particolare nel tratto accessibile da via Del Plebiscito, si verificano, particolarmente durante le ore notturne di tutti i giorni della settimana, situazioni di circolazione e traffico stradale improprie, provocate dal fenomeno della prostituzione, che diventano causa di problemi di ordine pubblico, di salute e igiene pubblica con evidenti e ripetuti disagi nella zona residenziale interessata;
- per alleviare tali problemi, come verificato con buoni risultati in altre zone, è possibile istituire sperimentalmente una Zona a Traffico Limitato (ai sensi dell'art. 7 del C.d.S.) in via Mortise, con validità temporanea corrispondente al periodo notturno;

**RICHIAMATO** l'art. 7 comma 9 D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, che prevede che i provvedimenti di istituzione di Zone a Traffico Limitato possono, in caso di urgenza, essere adottati con un'ordinanza;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Settore Polizia Municipale, con nota in data 29/12/2008 , prot. n. 352396;

**VISTO** il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Presidente del Consiglio di Quartiere n. 3 Est, con nota in data 14/03/2009, prot. n. 71279;

**VISTI:**

- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente Competente;
- l'art. 72 dello Statuto del Comune di Padova;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

## ORDINA

1. l'istituzione della Zona a Traffico Limitato in via Mortise, tratto compreso tra via Del Plebiscito ed il numero civico 57, dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo;

2. nella Zona a Traffico Limitato così istituita, durante l'orario di vigenza della stessa, è consentito il transito alle sole categorie di veicoli di seguito descritte:
   a) veicoli con a bordo residenti di cui al precedente punto 1;
   b) velocipedi;
   c) veicoli previsti dall'art. 177 del Codice della Strada;
   d) veicoli per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, pulizia cassonetti e lavaggio strade;
   e) taxi e autoveicoli da noleggio con conducente;
   f) veicoli di enti pubblici e aziende di servizio pubblico o concessionari di servizi pubblici per interventi in zona, purché muniti di scritte o stemmi che li rendano individuabili;
   g) veicoli al servizio di persone diversamente abili con apposito contrassegno rilasciato dal Comune di residenza secondo le norme vigenti, consentendo la sosta ai sensi del D.P.R. 24/07/1996 n. 503;
   h) veicoli di Associazioni, Enti ed Istituti di assistenza adibiti al trasporto di persone diversamente abili muniti di scritte o stemmi che li rendano individuabili;

3. il controllo degli autorizzati all'accesso sarà effettuato a cura dei preposti ai servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., previa richiesta agli automobilisti di esibizione del documento attestante la residenza nel

comparto o un'autocertificazione in cui si dichiara di essere domiciliato o di recarsi a far visita ad un parente, conoscente o esercizio commerciale ed il relativo luogo;

4. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;

5. al Settore Manutenzioni di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente Capo Settore Mobilità e Traffico.

Penalità a carico dei trasgressori a termini di legge.

**IL DIRIGENTE CAPO SETTORE**
Dott. Daniele Agostini